



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

ADEMPIMENTI

A) PER I REPARTI DI ASSEGNAZIONE

trasmissione, a mezzo “Posta Elettronica Certificata” - **alla Scuola di provenienza**

- entro il **29 aprile 2026** degli elenchi con le seguenti informazioni, che rivestono carattere di urgenza:
 - a) agenti in prova che abbiano riportato un **giudizio “non favorevole”, completo delle relative relazioni**;
 - b) agenti in prova che abbiano superato i limiti di assenza (ove sussistenti);
 - c) agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione (ove presenti).
- entro il **7 maggio 2026**, elenco degli agenti in prova, comprensivo del PERID, corredata dalle rispettive relazioni “favorevoli” o “non favorevoli”.

Sul punto si sottolinea che, qualora intervengano fatti degni di rilievo che possano inficiare il giudizio già comunicato, si dovranno assumere tempestivi contatti con la Direzione della Scuola di riferimento, per concordare le procedure da adottare.

B) PER LE SCUOLE DI RIFERIMENTO

- aggiornare il sistema di gestione del personale “PS-Personale” con particolare riferimento ai giorni di congedo ordinario e dei permessi *ex l. 937/77* maturati, tenendo conto anche delle posizioni di coloro che hanno svolto servizio in altri Corpi di polizia e/o nelle Forze armate.
- **comunicare al Servizio sovrintendenti assistenti ed agenti della Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale i nominativi degli agenti in prova provenienti da altre Amministrazioni che fruiscono di aspettativa speciale e procedere alle necessarie comunicazioni agli enti interessati ai fini dell'interruzione della stessa all'atto dell'immissione in ruolo;**
- rendere edotto ciascun agente in prova del contenuto della presente circolare, comunicando che la stessa sarà pubblicata sul portale DOPPIAVELA;
- fornire ogni utile contributo durante il periodo di applicazione pratica agli uffici e reparti di assegnazione, sensibilizzando il personale dipendente alla massima collaborazione, al fine di assicurare unità di indirizzo all'attività gestionale dei frequentatori del corso;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

- **avviare tempestivamente le procedure di dimissioni dal corso** sulla base delle informazioni trasmesse dall'ufficio/reparto di assegnazione, **interessando direttamente la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e questo Ispettorato per conoscenza**;
- **inviare tempestivamente le relazioni con giudizio “non favorevole” alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ed a questo Ispettorato per conoscenza**, al fine della predisposizione del relativo provvedimento finalizzato alla “ripetizione” del periodo di applicazione pratica;
- **sensibilizzare attraverso contatti diretti, in prossimità delle scadenze soprattute, gli uffici e reparti di assegnazione allo scopo di evitare eventuali ritardi nell’invio delle notizie richieste**;
- **inviare, entro e non oltre l’ 11 maggio 2026**, a questo Ispettorato – Servizio scuole e corsi - un elenco **numerato** con i nominativi degli agenti in prova **comprendivo del PERID**, riportante per ognuno il giudizio ricevuto (“favorevole” o “non favorevole”) ed ogni altra eventuale informazione ritenuta utile.

C) GESTIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA.

c.1) STATUS GIURIDICO

Gli agenti in prova sono equiparati al personale in servizio, pertanto, sono destinatari dei medesimi diritti e doveri del personale in ruolo. Nei loro confronti trovano applicazione le disposizioni pattizie previste per il personale in ruolo.

c.2) ASSENZE

Durante il periodo di applicazione pratica gli agenti in prova potranno fruire di periodi di assenza dal servizio (congedo ordinario, congedo straordinario, legge 104/92, ecc.) secondo le vigenti disposizioni.

Tali periodi sono considerati quali “assenza dal corso” e come tali dovranno essere computati ai fini del raggiungimento del limite massimo di assenze consentite che, come disciplinato all’art. 6-ter del d.P.R. 335/82 e ss.mm., in relazione all’art. 260 decreto-legge 34/2020¹, sono fissati in 50 giorni (elevabile a

¹ Il decreto-legge 29 dicembre 2022, nr. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, nr. 14, all’articolo 2-bis prevede che: “[...] corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. [...] Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell’ambito dei predetti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

75 giorni, nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso).

Al riguardo nel richiamare la previsione di cui all'art. 7-sexies del decreto legislativo 27 dicembre 2019, nr. 172, come disciplinato anche dal decreto istitutivo del corso, si rammenta che i sopracitati limiti, per coloro che siano stati eventualmente avviati alla frequenza del corso successivamente alla data di inizio, sono proporzionalmente ridefiniti.

Gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre **30 giorni** sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica successivamente ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Si dovrà, quindi, mantenendo stretti contatti con le Scuole di provenienza, monitorare con la massima attenzione il totale delle assenze - tenendo conto del dato che le strutture formative avranno fornito al termine del periodo residenziale - cui andranno sommate le assenze effettuate durante il periodo di applicazione pratica.

Non concorrono nel computo dei giorni di assenza quelli determinati dalla testimonianza disposta dall'Autorità Giudiziaria, nonché le giornate di assenza effettuate per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19² (quest'ultime a far data dal 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge 14/2023, sino al 31 dicembre 2026).

c.3) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.

Al riguardo nel richiamare i contenuti della circolare del 15 marzo 1990, si rappresenta che agli agenti in prova sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per recarsi all'Ufficio/Reparto di prima assegnazione, ai sensi dell'art. 29, L. 836/1973.

D) RELAZIONE CONCLUSIVA.

Qualora si riscontrino casi di aggregazioni per motivi di servizio presso altri uffici e reparti dell'Amministrazione ovvero di "assegnazione temporanea" ai sensi dell'art 7 del d.P.R. 254/99 o ad altro titolo, la relazione dovrà tenere conto anche del parere in merito formulato dal Dirigente degli uffici e reparti ove gli agenti in prova sono stati impiegati.

corsi, il numero massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.”

² Art. 2-bis, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, nr.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, nr. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative” per il quale è consentito fino al 31 dicembre 2026 che i corsi di formazione possano svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto -legge 19 maggio 2020, nr. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, nr. 77.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

E) DIMISSIONE ED ESPULSIONE DAL CORSO.

Si sottolinea che, **fino al termine del periodo di applicazione pratica**, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto dipartimentale, **su proposta del Direttore della Scuola di riferimento**.

Pertanto, qualora si verificassero i casi comportanti l'adozione di tali provvedimenti (ad esempio dimissioni a domanda, per maternità o superamento del limite massimo di assenze, per sopravvenuta verifica di inidoneità al servizio di polizia a giudizio delle competenti commissioni, ovvero di espulsione per motivi disciplinari, ecc.) si provvederà a notiziare tempestivamente la Direzione della struttura formativa di riferimento, che provvederà ai seguiti di specifica competenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

RECAPITI UTILI

- ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Scuole e Corsi – Corsi di 1° Livello: 06/46572390; 06/46572529; 06/46572626;
dipps036.0200@pecps.interno.it
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI ALESSANDRIA
Centralino: 0131/314211
Ufficio Corsi: 0131/314256
dipps703.0000@pecps.poliziadistato.it
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI PESCHIERA DEL GARDA
Centralino: 045/6445311
Ufficio Corsi: 045/6445307
dipps708.0000@pecps.poliziadistato.it
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI PIACENZA
Centralino: 0523/307211
Ufficio Corsi: 0523/307218
dipps709.0000@pecps.poliziadistato.it
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI TRIESTE
Centralino: 040/3599111
Ufficio Corsi: 040/3599400
dipps713.0000@pecps.poliziadistato.it
- C.A.I.P. **ABBASANTA**
Centralino: 0785/5671
Ufficio Corsi: 0785/567214
dipps725.0000@pecps.poliziadistato.it
- SCUOLA POL.G.A.I. DI BRESCIA
Centralino: 030/37132
Ufficio Corsi: 030/3713407
dipps718.0000@pecps.poliziadistato.it
- C.A.P.S. DI CESENA
Centralino: 0547/616111
Ufficio Corsi: 0547/616181
dipps720.0000@pecps.poliziadistato.it
- SCUOLA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DI PESCARA
Centralino: 085/43231



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Ufficio Corsi: 085/4323349
dipps719.0000@pecps.poliziadistato.it

SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI VIBO VALENTIA

Centralino: 0963/479111

Ufficio Corsi: 0963/479530

dipps716.0000@pecps.poliziadistato.it